

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MINNECI UGO

Seduta del 07/11/2019

### FATTO

Relativamente a una linea di fido per anticipo fatture, parte ricorrente contesta all'intermediario convenuto di avere addebitato dal 4° trimestre 2012 fino alla chiusura del rapporto avvenuta nel 2° trimestre 2016, oltre alla commissione omnicomprensiva e agli interessi sull'utilizzato, ulteriori voci di costo e/o commissioni in palese violazione del disposto dell'art. 117 bis t.u.b. Premettendo di disporre di una documentazione lacunosa, in quanto priva dei rendiconti relativi al periodo dal primo trimestre 2014 al 1° trimestre 2015, determina l'importo dovuto in Euro 557,90, salvo miglior verifica. Ciò posto, oltre a richiedere l'esibizione degli estratti conto mancanti, insiste per ottenere la somma di Euro 557,90, riservandosi di maggiorare eventualmente il *quantum*, una volta presa visione della documentazione richiesta.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario convenuto eccepisce preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, trattandosi di contratto stipulato in data 4 gennaio 2006; nonché il carattere consulenziale della domanda. Passando al merito, sottolinea come tutte le voci addebitate, oltre a formare oggetto di specifica pattuizione, abbiano altresì remunerato attività necessarie per il pagamento del credito sottostante all'anticipazione richiesta dal cliente. Allegando gli estratti conto relativi al periodo dal primo trimestre 2014 al 1° trimestre 2015, insiste per il rigetto del ricorso.



In sede di repliche, parte ricorrente rettifica il *quantum* richiesto, precisando – alla luce della documentazione versata in atti dall'intermediario - che l'importo da retrocedere deve ritenersi pari a Euro 601,60.

## DIRITTO

Nell'affrontare la presente controversia, preme anzitutto sottolineare la competenza (anche temporale) di questo Collegio, essendo stati contestati importi addebitati in un tempo successivo al 28 giugno 2009. Per contro, deve negarsi il carattere consulenziale della domanda, avendo parte ricorrente individuato tipologia e ammontare delle presunte voci *contra legem*.

Passando al merito, occorre rilevare che è stata contestata la debenza delle seguenti voci: *i)* commissione trimestrale per la gestione del servizio; *ii)* spese per distinta di presentazione; *iii)* commissione per proroga e altre disposizioni; *iv)* commissioni per lavorazione documenti; *v)* commissione per radiazione; *vi)* commissione invio comunicazioni periodiche.

Ora, mette conto di segnalare che gli Orientamenti di Vigilanza in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti (Delibera 286/2018) ammettono la possibilità di applicare oneri ulteriori rispetto alla commissione omnicomprensiva, solo nei limiti in cui questi ultimi remunerino attività che non siano ad esclusivo servizio dell'apertura di credito concessa. Scendendo più nel dettaglio, i predetti Orientamenti aggiungono che devono considerarsi non in linea con la regola della omnicomprensività le strutture commissionali che prevedano l'applicazione di oneri: a) correlati alla mera presentazione di documenti di cui si richiede l'anticipazione, posto che la presentazione rappresenta, in ipotesi di specie, l'unica modalità attraverso la quale il cliente può fruire della specifica forma di fido; b) per la tenuta, movimentazione e liquidazione di eventuali conti tecnici strettamente funzionali alla gestione delle operazioni di anticipo, in quanto il conto tecnico è uno strumento operativo del tutto servente all'affidamento concesso al cliente.

Ciò posto, al di fuori della commissione invio comunicazioni periodiche, tutte le altre voci addebitate si rivelano in contrasto con la regola della omnicomprensività, vuoi perché vengono a remunerare attività ad esclusivo servizio dell'apertura di credito concessa (cfr. commissione trimestrale per la gestione del servizio; spese per distinta di presentazione; commissioni per lavorazione documenti), vuoi per l'opacità della ragione giustificativa (cfr. commissione per proroga e altre disposizioni; commissione di radiazione).

Una considerazione a parte merita invece la voce commissione invio comunicazioni periodiche, in quanto risulta agli atti che il suo addebito è conseguenza della mancata adozione da parte del cliente della modalità di consegna elettronica.

Tenuto conto di quanto sopra, deve riconoscersi, relativamente al periodo dal 4° trimestre 2012 fino al 2° trimestre 2016, il diritto di parte ricorrente al rimborso degli importi addebitati a titolo di commissione trimestrale per la gestione del servizio, spese per distinta di presentazione, commissioni per lavorazione documenti, commissione per proroga e altre disposizioni, nonché commissione di radiazione. Il tutto per un ammontare complessivo di Euro 580,00, come da prospetto allegato dal cliente e non contestato dall'intermediario convenuto.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 3572 del 03 marzo 2020

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 580,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA